



**Programma di investimenti a valere sulle risorse destinate alla Regione del Veneto
con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.**

Disciplina

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente documento contiene le disposizioni atte a regolare il programma di investimenti a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 2

Assegnazione delle risorse, deleghe, modifiche societarie

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, con vincolo di destinazione alle aziende beneficiarie, come specificato nelle tabelle di riparto.
2. A seguito di eventuali specifiche deleghe alla gestione del finanziamento assegnato da parte degli enti affidanti individuati nel riparto, i contributi saranno trasferiti agli enti locali delegati (nel seguito si userà indifferentemente l'espressione "enti assegnatari"), fermo restando il vincolo di destinazione alle aziende beneficiarie specificate nelle tabelle di riparto.
3. L'eventuale delega di cui al precedente comma deve pervenire alla Regione prima dell'assunzione del decreto di impegno delle risorse.
4. Nell'eventuale caso di modifica societaria dell'azienda beneficiaria, ovvero di subentro nel contratto di servizio da parte di altra azienda, il vincolo di destinazione si intende trasferito al soggetto che risulterà proprietario dei beni stessi acquistati.

Articolo 3

Governance

1. La Regione stipula con gli enti assegnatari appositi accordi di programma per la disciplina dei rapporti per gli interventi di acquisto di autobus per i quali la Giunta Regionale ha assegnato i contributi di cui all'art. 2.
2. Gli enti assegnatari stipulano a loro volta, con le rispettive aziende beneficiarie, un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo da garantire il rispetto dell'accordo di programma stipulato con la Regione.
3. La Regione liquida i contributi agli enti assegnatari, i quali a loro volta li erogano alle rispettive aziende beneficiarie.



Articolo 4

Aiuti di stato

1. Gli enti assegnatari assicurano che le erogazioni dei contributi alle aziende beneficiarie avvengano nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.
2. Il vincolo di destinazione del contributo enunciato all'art. 2 decade in caso di sovracompensazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.
3. Gli eventuali contributi che costituiscano una sovracompensazione non possono essere erogati.

Articolo 5

Tracciabilità finanziaria

1. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari devono garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
2. Le aziende beneficiarie sono tenute alla richiesta del codice unico di progetto (CUP) per il proprio intervento e alla richiesta del codice identificativo di gara (CIG) per ogni procedura di selezione del fornitore attivata nell'ambito del proprio intervento.
3. Gli strumenti di pagamento debbono riportare, in relazione a ciascuna transazione, i codici CIG e CUP.

Articolo 6

Cronoprogramma

1. E' stabilito il seguente cronoprogramma:
 - a. entro 30 giorni dalla pubblicazione in BUR del provvedimento di riparto, le aziende beneficiarie devono presentare alla Regione un progetto di investimento, contenente le informazioni elencate all'art. 15;
 - b. entro il 30 settembre 2021 le aziende beneficiarie devono stipulare i contratti di fornitura degli autobus e darne comunicazione alla Regione, trasmettendo le informazioni elencate all'art. 16;
 - c. entro il 31 dicembre 2022 le aziende beneficiarie devono completare la realizzazione del proprio progetto di investimento, ovvero avere acquistato, immatricolato e rottamato gli autobus previsti nel progetto stesso; entro il medesimo termine le aziende beneficiarie devono presentare al competente ente assegnatario la propria rendicontazione di spesa, allegando i documenti elencati all'art. 17;
 - d. entro il 31 marzo 2023 gli enti assegnatari devono presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione da parte delle rispettive aziende beneficiarie della documentazione comprovante il completamento del progetto di investimento; a tale atto è allegata la documentazione elencata all'art. 18.

Articolo 7

Interventi e spese ammissibili

1. Sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:



f5e37290



- a. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici destinati al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
 - b. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano ad alimentazione elettrica o alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di classe ambientale Euro VI con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
 - c. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 di classe ambientale Euro VI destinati al trasporto pubblico urbano e suburbano nel territorio di comuni caratterizzati da un campo di variazione altimetrica rilevata dal Modello Digitale di Elevazione (DEM) superiore a 400 metri con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
 - d. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici o di classe ambientale Euro VI destinati al trasporto pubblico interurbano con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico interurbano.
2. Costituiscono spese ammissibili quelle per l'acquisto degli autobus di cui al comma 1 del presente articolo. Gli autobus acquistati devono essere nuovi di fabbrica.
 3. All'acquisto di ciascun autobus deve essere associata la rottamazione di un autobus adibito ai servizi di TPL di classe ambientale Euro IV o inferiore, come meglio specificato all'art. 14.
 4. La spesa per la fornitura dei dispositivi tecnologici elencati al successivo comma 5 costituisce spesa ammissibile a contributo a condizione che:
 - a. sia riconosciuta ammissibile anche dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - b. l'azienda beneficiaria comunichi alla Regione l'avvenuta stipula dei relativi contratti di fornitura entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);
 - c. le fatture riguardanti le forniture dei dispositivi debbono contenere l'indicazione dei numeri di telaio degli autobus sui quali gli stessi sono stati installati.
 5. I dispositivi la cui spesa può costituire spesa ammissibile alle condizioni di cui al precedente comma 4 sono:
 - a. dispositivi per il rilevamento della posizione dell'autobus durante la corsa;
 - b. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa;
 - c. validatrici elettroniche;
 - d. telecamere per la videosorveglianza;
 - e. dispositivi antincendio.
 6. La spesa per la fornitura di ulteriori equipaggiamenti rispetto a quelli di cui al comma precedente non costituisce spesa ammissibile.
 7. La spesa per la manodopera necessaria all'installazione dei dispositivi tecnologici di cui al comma 5 non costituisce spesa ammissibile.



f5e37290



8. L'IVA non costituisce spesa ammissibile.
9. Gli autobus devono rispettare tutte le caratteristiche indicate all'art. 8.
10. L'art. 27 riporta l'elenco dei comuni il cui campo di variazione altimetrica è superiore a 400 metri.

Articolo 8

Caratteristiche degli autobus

1. Gli autobus acquistati devono possedere le seguenti dotazioni:
 - a. attrezzature per l'accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta consistenti in una pedana estraibile o elevatore con protezione, spazi dedicati per carrozzina, attrezzature di ancoraggio, dispositivi di chiamata e di prenotazione della fermata;
 - b. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa;
 - c. impianto di videosorveglianza;
 - d. dispositivi antiincendio;
 - e. predisposizione per l'installazione di modem o router wi-fi;
 - f. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;
 - g. raffigurazione del logo regionale ufficiale a colori.
2. Qualora l'azienda beneficiaria abbia ricevuto contributi pubblici per dotare la propria flotta di sistemi di bigliettazione elettronica e di sistemi per il rilevamento della posizione degli autobus durante la corsa, gli autobus acquistati devono possedere anche le seguenti dotazioni:
 - a. apparecchi per il rilevamento della posizione durante la corsa;
 - b. apparecchi per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio.
3. Gli autobus acquistati devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.

Articolo 9

Ulteriori condizioni per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese rendicontate devono essere conformi al progetto di investimento presentato dall'azienda beneficiaria, pena la loro non ammissibilità. Più precisamente, le aziende dovranno:
 - a. acquistare il numero di autobus indicato nel progetto di investimento, della/e tipologia/e indicata/e nel progetto stesso;
 - b. rottamare il numero di autobus indicato nel progetto di investimento.
2. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente).
3. Le spese devono essere temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento: la data di ordine deve essere successiva a quella della pubblicazione in BUR della delibera di riparto.
4. Le spese devono essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed



f5e37290



ai relativi pagamenti effettuati.

5. Le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Articolo 10

Cumulo di contributi

1. Il contributo erogato non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

Articolo 11

Cofinanziamento

1. La differenza tra la spesa sostenuta e il contributo erogato, determinato ai sensi degli artt. 21, 22 e 23, resta interamente a carico dell'azienda beneficiaria.
2. Il pagamento dell'IVA relativa alla spesa sostenuta è interamente a carico dell'azienda beneficiaria.

Articolo 12

Vincolo di destinazione degli autobus

1. I mezzi finanziati devono essere utilizzati esclusivamente per i servizi di TPL e sono assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.
2. L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 18 della L.R. n. 25/1998.
3. Il vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dalla L.R. n. 25/1998 deve essere indicato sulla carta di circolazione di ogni singolo veicolo.

Articolo 13

Vincolo di reversibilità

1. Gli autobus finanziati saranno oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell'amministrazione pubblica istituzionalmente competente per il servizio, ovvero in favore dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al netto della quota non ammortizzata di contributo pubblico.

Articolo 14

Radiazione di autobus

1. Per poter accedere al contributo, l'azienda beneficiaria, per ogni autobus rendicontato, sostituirà un autobus del proprio parco veicolare adibito al TPL, radiandolo dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. E' ammessa la deroga alla sostituzione, e quindi la possibilità di acquisto di mezzi nuovi senza procedere alla radiazione di mezzi esistenti, soltanto in caso di acquisto di veicoli elettrici destinati al potenziamento del servizio di TPL urbano o suburbano.
3. L'azienda beneficiaria dovrà radiare autobus che siano effettivamente utilizzati per l'espletamento dei



f5e37290



servizi di TPL.

4. All'acquisto di un autobus urbano o suburbano dovrà corrispondere la radiazione di un autobus urbano o suburbano; all'acquisto di un autobus interurbano dovrà corrispondere la radiazione di un autobus interurbano.
5. Gli autobus dovranno essere radiati per rottamazione, ovvero demoliti.
6. E' ammessa la radiazione di veicoli di classe ambientale Euro IV o inferiore. Ai fini del riconoscimento del contributo, non è ammessa la radiazione di veicoli di classe ambientale Euro 5 o superiore.
7. Gli autobus radiati dovranno avere data di radiazione successiva a quella della delibera di riparto.
8. Qualora il parco mezzi abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro I o Euro II, l'azienda radierà gli autobus a partire da quelli appartenenti alla classe più bassa.
9. Qualora il parco mezzi non abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro I o Euro II, l'azienda radierà gli autobus a partire dai più vecchi, in termini di anno di immatricolazione.
10. La radiazione deve avvenire senza alcuna intermediazione, ovvero non è consentita la vendita del veicolo ad altro soggetto che successivamente provveda a radiarlo dal P.R.A.

Articolo 15

Presentazione del progetto di investimento

1. L'azienda beneficiaria presenta alla Regione, entro il termine stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera a), il proprio progetto di investimento contenente le seguenti informazioni minime:
 - a. numero di autobus che saranno acquistati, suddivisi per alimentazione e classe di omologazione (I, II, III, A o B secondo il DM 20/06/2003);
 - b. numero di veicoli che saranno rottamati, suddivisi per classe ambientale;
 - c. spesa ammissibile prevista, dettagliata per tipologia di autobus da acquistare;
 - d. contributo previsto.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inviata per conoscenza anche al competente ente assegnatario.

Articolo 16

Comunicazione relativa alla stipula dei contratti di fornitura

1. L'azienda beneficiaria presenta alla Regione, entro il termine stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera b), una comunicazione contenente le seguenti informazioni:
 - a. per ciascun contratto stipulato per l'acquisto di autobus:
 - i. data di stipula;
 - ii. codice unico di progetto (CUP);
 - iii. codice identificativo gara (CIG);
 - iv. fornitore;



- v. numero di autobus ordinati;
 - vi. spesa ammissibile;
 - vii. caratteristiche degli autobus (lunghezza, alimentazione, classe di omologazione, classe ambientale).
- b. per ciascun contratto stipulato per la fornitura di dispositivi di cui all'art. 7, comma 5:
- i. data di stipula;
 - ii. codice unico di progetto (CUP);
 - iii. codice identificativo gara (CIG);
 - iv. fornitore;
 - v. tipologia di dispositivi ordinati;
 - vi. numero di dispositivi ordinati;
 - vii. spesa ammissibile;
 - viii. indicazioni sugli autobus sui quali saranno installati i dispositivi (ad esempio: due validatrici per veicolo).
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inviata per conoscenza anche al competente ente assegnatario.

Articolo 17

Rendicontazione dell'azienda beneficiaria all'ente assegnatario

1. L'azienda beneficiaria presenta al competente ente assegnatario, entro il termine stabilito all'art. 6, comma 1, lettera c), la seguente documentazione:
- a. elenchi degli autobus acquistati e di quelli sostituiti;
 - b. copia delle fatture relative all'acquisto dei veicoli, con indicazione del numero di telaio degli stessi;
 - c. copia delle fatture relative all'acquisto degli eventuali dispositivi che costituiscono spesa ammissibile, con indicazione del numero di telaio degli autobus sui quali sono stati installati;
 - d. dichiarazioni di quietanza da parte dei fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
 - e. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL e con indicazione del vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dalla L.R. n. 25/1998;
 - f. copia dei certificati di proprietà degli autobus sostituiti con annotazione della cessazione della circolazione per demolizione;
 - g. dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda relativamente a:
 - i. impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;
 - ii. impegno al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 12;
 - iii. impegno al rispetto del vincolo di reversibilità di cui all'art. 13;



- h. dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda che attesti che:
 - i. non vi è cumulo con altri contributi pubblici;
 - ii. gli autobus sono dotati delle caratteristiche elencate all'art. 8.
- 2. E' possibile, per l'azienda beneficiaria, fini dell'ottenimento dell'acconto di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), presentare all'ente assegnatario la documentazione di cui al precedente comma, a dimostrazione dell'acquisto, dell'immatricolazione e della rottamazione di almeno il 50% dei veicoli previsti nel progetto di investimento.

Articolo 18

Rendicontazione dell'ente assegnatario alla Regione

- 1. L'ente assegnatario trasmette alla Regione, entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante la realizzazione del progetto di investimento, ricevuta dall'azienda beneficiaria ai sensi dell'art. 17, comma 1.
- 2. All'atto di cui al comma precedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. elenchi degli autobus acquistati e di quelli sostituiti;
 - b. copia delle fatture relative all'acquisto dei veicoli, con indicazione del numero di telaio degli stessi;
 - c. copia delle fatture relative all'acquisto degli eventuali dispositivi che costituiscono spesa ammissibile, con indicazione del numero di telaio degli autobus sui quali sono stati installati;
 - d. dichiarazioni di quietanza da parte dei fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
 - e. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL e con indicazione del vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dalla L.R. n. 25/1998;
 - f. copia dei certificati di proprietà degli autobus sostituiti con annotazione della cessazione della circolazione per demolizione.
- 3. Nel caso in cui l'azienda beneficiaria presenti all'ente assegnatario la documentazione di cui all'art. 17, comma 2, l'ente assegnatario trasmette alla Regione, non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante la realizzazione di almeno il 50% del progetto di investimento. A tale atto amministrativo è allegata la documentazione di cui al precedente comma 2.

Articolo 19

Intensità di contributo

- 1. La seguente tabella indica le intensità di contributo applicabili alle varie voci di spesa:



Voce di spesa	Autobus di classe I o di classe A	Autobus di classe II, III o B
Autobus a gasolio	60%	70%
Autobus a metano	80%	90%
Autobus elettrico	90%	90%
Autobus ad idrogeno	90%	90%
Dispositivi tecnologici (art. 7, comma 5)	60%	60%

Per “classe” si intende la classe di omologazione di cui al DM 20/06/2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'intensità di contributo relativa ad autobus alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e diversi da quelli indicati nella tabella di cui al precedente comma è fissata come segue:
 - a. 70% per autobus di classe I o di classe A;
 - b. 80% per autobus di classe II, III o B.
3. In caso di sostituzione di autobus di classe ambientale Euro 0, alla spesa del corrispondente nuovo autobus sarà applicata un'intensità di contributo dell'95%, esclusi i dispositivi tecnologici, ai quali sarà applicata un'intensità di contributo del 60%.

Articolo 20

Erogazione del contributo

1. I contributi saranno erogati dalla Regione agli enti assegnatari come segue:
 - a. anticipazione del 20% a seguito di positiva istruttoria sulla comunicazione pervenuta alla Regione da parte dell'azienda beneficiaria circa la stipula dei contratti di fornitura;
 - b. eventuale acconto a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente assegnatario comprovante la realizzazione del 50% del progetto di investimento, intesa come acquisto, immatricolazione e rottamazione di almeno il 50% degli autobus indicati nel progetto di investimento;
 - c. saldo a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente assegnatario comprovante la completa realizzazione del progetto di investimento.
2. L'esigibilità dei contributi è fissata all'anno 2021, pertanto non saranno erogati contributi prima dell'anno 2021.
3. La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa regionale.
4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte dell'ente assegnatario o dell'azienda beneficiaria.

Articolo 21

Determinazione dell'importo da erogare in sede di anticipo

1. Per ciascun contratto stipulato comunicato entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), sarà



f5e37290



valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile prevista e la corrispondente intensità di contributo.

2. Il contributo teoricamente riconoscibile sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili per ciascuna spesa prevista;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di anticipo sarà pari al 20% del contributo teoricamente riconoscibile.

Articolo 22

Determinazione dell'importo da erogare in sede di acconto

1. Per ciascuna spesa rendicontata ai sensi dell'art. 18, comma 3, sarà valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il contributo effettivamente riconosciuto sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili per ciascuna spesa rendicontata;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di acconto sarà pari alla differenza tra il contributo effettivamente riconosciuto di cui al precedente comma e il contributo erogato in sede di anticipo.

Articolo 23

Determinazione dell'importo da erogare in sede di saldo

1. Per ciascuna spesa rendicontata entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), sarà valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il contributo effettivamente riconosciuto sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili per ciascuna spesa rendicontata;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di saldo sarà pari alla differenza tra il contributo effettivamente riconosciuto di cui al precedente comma e i contributi erogati in sede di anticipo e di acconto.

Articolo 24

Revoche, riduzioni, proroghe e recuperi

1. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) comporta la revoca del contributo assegnato.
2. Nel caso in cui il progetto di investimento di cui all'art. 15 evidenzia un parziale inutilizzo del contributo assegnato, quest'ultimo sarà ridotto della quota che l'azienda beneficiaria non preveda di utilizzare.
3. Nel caso in cui la comunicazione sui contratti di fornitura stipulati di cui all'art. 16 evidenzia un parziale inutilizzo del contributo assegnato, quest'ultimo sarà ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della quota che non sarà possibile riconoscere in base alle spese ammissibili



f5e37290



desumibili dai contratti di fornitura stessi.

4. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), o d) comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente versate in sede di anticipo o di acconto, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.

Articolo 25

Monitoraggio

1. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari devono fornire tempestivamente alla Regione o al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione del proprio progetto di investimento.

Articolo 26

Conservazione dei documenti

1. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari sono tenuti alla conservazione di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data della liquidazione del saldo.

Articolo 27

Comuni con campo di variazione altimetrica superiore a 400 metri

1. La seguente tabella riporta, tra i comuni dotati di servizi di TPL urbano, l'elenco di quelli caratterizzati da un campo di variazione altimetrica rilevata dal modello digitale di elevazione superiore a 400 metri.

Comune	Azienda affidataria del servizio
Auronzo di Cadore	Dolomiti Bus s.p.a.
Bassano del Grappa	SVT s.r.l.
Belluno	Dolomiti Bus s.p.a.
Borgo Valbelluna	Dolomiti Travels and Services s.a.s.
Cortina d'Ampezzo	Servizi Ampezzo s.r.l.
Feltre	Dolomiti Bus s.p.a.
Pieve di Cadore	Dolomiti Bus s.p.a.
Recoaro Terme	SVT s.r.l.
Schio	CO.N.A.M. s.r.l.
Valdagno	SVT s.r.l.
Verona	Atv s.r.l.
Vittorio Veneto	Mobilità di Marca s.p.a.



f5e37290

